



COMUNE DI GONZAGA

PROVINCIA DI MANTOVA

CLASSIFICAZIONE: I / 8 / 1

COPIA

Deliberazione N° **115** del **04/11/2015**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA E REVISIONE DEL PROGRAMMA DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2015/2017 CON DECORRENZA 15/11/2015 E APPROVAZIONE NUOVO PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016/2018.

L'anno 2015, addì 04 del mese di Novembre, alle ore 16:30 in Gonzaga in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale nella solita sala delle adunanze.

All'appello risultano:

| | | PRES. |
|------------------------|--------------|-------|
| 1) TERZI CLAUDIO | Sindaco | S |
| 2) GALEOTTI ELISABETTA | Vice Sindaco | N |
| 3) FACCINI LUCA | Assessore | S |
| 4) FALCERI MARTINA | Assessore | S |
| 5) SACCHI MASSIMILIANO | Assessore | S |

Partecipa alla adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE VALLARIO AVV. DANIELA**.

Constatato legale il numero degli intervenuti il **SINDACO TERZI CLAUDIO** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visti:

- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";
- l'art. 6, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;
- la legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) che prevede per gli enti soggetti al patto di stabilità di procedere ad assunzioni di personale per l'anno 2007 e seguenti nel rispetto del vincolo della riduzione della spesa di personale in via programmatica posto dal 557 dell' art. 1 delle Legge Finanziaria 2007;
- il D.Lgs. n. 150/2009 che all'art. 10, comma 5, prevede l'obbligo di adozione del Piano delle Performance;
- il D. Lgs 118/2011 "Il nuovo sistema di contabilità degli Enti Locali" che introduce per gli enti locali il Documento Unico di Programmazione al fine della programmazione dell'attività strategica ed operativa dell'ente tenuto conto anche delle risorse umane disponibili per l'attuazione dei programmi;

Richiamati:

- l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 in forza del quale: "(...) Negli anni 2014 e 2015 le regioni ed autonomie locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (...)"; Il turn over è esteso all' 80% negli anni 2016 – 2017 e al 100% a decorrere dal 2018;
- il comma 5-quater , art. 3, del DL 90/2014 che prevede per gli enti "virtuosi" (cioè con incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente pari o inferiore al 25%), che dal 1° gennaio 2014 il turn over è pari all'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente. A decorrere dal 2015 è previsto il turn over pieno al 100%;

Ritenuto, con riferimento alle possibilità assunzionali previste dalle vigenti norme, come sopra richiamate che:

- tra i "cessati" debbono essere conteggiati esclusivamente i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed – ex art. 14, comma 7, del D.L. 95/2012 "le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare a nuove assunzioni";

- sono equiparate a nuove assunzioni le eventuali riammissioni in servizio di dipendenti, disposte ai sensi del vigente CCNL;
- non rientrano nelle limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle “categorie protette” di cui alla legge n. 68/1999, nel solo limite della quota d’obbligo; le cessazioni di personale appartenente a dette categorie, corrispondentemente, non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse disponibili per nuove assunzioni;
- nel calcolo del costo delle nuove assunzioni (cfr. Corte dei Conti Lombardia, sezione controllo, pareri n. 226/2011, n. 613/2011 e n. 51/2012) rientra quello connesso alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto con contratto a part-time, in considerazione dell’attuale vigenza dell’art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007;
- non sono da considerare tra i cessati i dipendenti trasferiti per esternalizzazione di servizi, in quanto la cessazione del personale è conseguenza del trasferimento di una funzione o di un servizio con il corrispondente obbligo di riduzione della dotazione organica ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001;
- la mobilità volontaria è da considerare “neutra” se operata tra enti soggetti a vincoli sulle assunzioni e, pertanto, in uscita non deve essere conteggiata tra le cessazioni così come in entrata non deve essere considerata tra le assunzioni (cfr. art. 1, comma 47, L. 30/12/04, n. 311; circolari F.P. n. 4/2008 e n. 4 del 19/3/2010, Circolare UPPA n. 46078/2010, parere Dipartimento F.P. n. 4 del 19/3/2010, Corte dei Conti Sezioni riunite n. 59/contr. del 6/12/2010, Corte dei Conti Sezioni riunite parere n. 53/CONTR/2010, Corte Conti Sezione Autonomie delibera n. 21/SEZAUT/2009/QMIG, delibere Corte dei Conti Piemonte Sezione controllo n. 22/2010/PAR e n. 94/2010/SRCPIE/PAR, Corte dei Conti Toscana n. 220/2010/PAR, Corte dei Conti Lombardia sezione regionale controllo n. 904/2010/PAR, Corte dei Conti Lombardia n. 521, 524, 443, 123 del 2010);
- la spesa di ogni singola cessazione dell’anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio (modalità già stabilita in analoga situazione dai DPCM 16/2/2006 attuativi dell’art. 1, comma 198, della legge 266/2005) e su questo importo deve essere calcolata la percentuale del turn over prevista per legge e costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;
- è possibile utilizzare, l’anno successivo, facoltà assunzionali o frazioni non utilizzate. In particolare si precisa che ex art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 “ A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ”;
- tanto i risparmi per le cessazioni quanto i costi delle assunzioni vanno calcolati al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP;
- ai fini del calcolo del limite di spesa per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, la spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente deve essere “attualizzata” facendo riferimento alle tabelle stipendiali dell’anno in corso;

Dato atto che questa Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

a) con precedenti proprie deliberazioni n. 4 del 26/01/2005; 101 del 28/09/2005; 135 del 21/12/2005; 160 del 20/12/2006; 77 del 18/07/2007; 8 del 06/02/2008; 139 del 22/12/2008; 13 del 11/02/2009; 33 del 01/04/2009; 152 del 23/12/2009; 40 del 17/03/2010; 163 del 29/12/2010; 63 del 15/06/2011, 147 del 30/11/2011, n. 65 del 16/05/2012, n. 130 del 19/10/2012, n. 157 del 27/11/2013, n. 13 del 29/01/2014, n. 59 del 20/05/2015 e n. 84 del 29/07/2015 si adottavano determinazioni in ordine alla rideterminazione della dotazione organica, al fabbisogno di personale e alla struttura organizzativa dell'ente;

b) che con propria deliberazione n. 22 del 18/02/2015 è stata esperita la procedura prevista dall'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che "le Amministrazioni provvedono annualmente alla ricognizione di situazioni in soprannumero o eventuali eccedenze di personale per esigenze funzionali o sulla base della situazione finanziaria dell'Ente" ed in quella sede i responsabili dei settori hanno confermato le proprie dotazioni organiche dando atto che non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

c) che con propria deliberazione n. 7 del 21/01/2015 è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2015-2017;

d) che l'Ente ha rispettato il Patto di Stabilità per l'anno 2014 e prevede di rispettare il patto anche per il 2015;

e) che questa Amministrazione, negli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ha rispettato l'obbligo posto dall'art. 1, comma 557, della legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, di progressiva riduzione della spesa di personale (principio già previsto dagli art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 39, comma 19, legge n. 449/1997, quest'ultimo richiamato in art. 19, comma 8, legge n. 448/2001), composta e calcolata nei modi indicati dall'art. 557-bis della medesima legge 27/12/2006, n. 296, dalla circolare MEF n. 9/2006 nonché, da ultimo, nelle delibere della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 9/2010/AUT/INPR del 16/4/2010 e n. 15 del 30/6/2010;

f) che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2014 è inferiore alla spesa calcolata con il parametro introdotto dal comma 5bis dell'art. 3, dl 90/2014, in base alla quale a decorrere dal 2014 gli enti locali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (triennio 2011 – 2013), parametro che per gli enti terremotati, e per tutta la durata dello stato di emergenza (prorogato al 31/12/2015 dall' art 7 comma 9 ter del D.L. 133/2014), è il solo anno 2011 e si prevede che detto limite verrà rispettato anche per l'anno 2015;

g) che l'Ente garantisce anche per il 2015 la riduzione della percentuale di incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti;

Richiamata la L. 190/2014 che al comma 424 così recita:” Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale

soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilita' interno e la sostenibilita' finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.....”;

Vista il Decreto 78/2015 e tenuto conto del DPCM del 14/09/2015 pubblicato in G.U. n. 227 del 30/09/2015 che contiene i criteri per la mobilità presso altre amministrazioni tra cui gli Enti Locali, del personale in esubero degli Enti di Area Vasta nonché dei corpi e servizi di Polizia provinciale;

Preso atto che per quanto riguarda il ricorso al lavoro flessibile la Corte dei Conti Sezione delle autonomie con delibera n. 2 del 29/01/2015 ha pronunciato che “ le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzione per lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11 comma 4-bis, del d.l. 90/2014 , non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 L. 296/2006, fermo restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009” e tenuto conto che detti vincoli assunzionali non si applicano a decorrere dall’anno 2013 e per tutto il periodo di permanenza dello stato di emergenza, , e comunque sempre nel rispetto del vincolo generale della spesa sostenuta nel triennio 2011 -2013 (con riferimento al 2011 per i comuni terremotati);

Dato atto che le spese di personale anno 2011 ammontavano ad Euro 1.507.638,72 , che nel 2014 si è rispettato detto limite e che si confermerà il rispetto anche per l’ 2015 delle spese di personale così come previsto dal D.L. 90/2014;

Valutato altresì che la spesa per le assunzioni a tempo determinato sostenute nel 2009 determinata tenuto conto anche della spesa sostenuta per il personale dirige e assunto fuori pianta organica a tempo determinato (art . 110) è pari ad iniziale Euro 99.884,39 e che pertanto, alla luce del D.L. 90/2014 che ha modificato il comma 28 dell’art. 9 del D.L. 78/2010, questo valore costituisce il tetto massimo di ricorso a lavoro flessibile sempre nel rispetto del vincolo generale di riduzione delle spese di personale superato dallo stato di emergenza;

Preso atto che nel 2014 non sono intervenute cessazioni, che nel 2015 nel mese di aprile è cessato un collaboratore amministrativo cat. B1 e a dicembre 2015 è prevista la cessazione di una educatrice asilo nido cat. C. e di una collaboratrice scolastica cat. B1 e pertanto si è proceduto a calcolare le economie (turn over) di spesa che risultano di euro 82.120,86 corrispondenti al 100%, per l’anno 2015;

Considerato, di non prevedere assunzioni di personale a tempo indeterminato con procedure di reclutamento concorsuali, fino al termine del processo di collocamento del personale soprannumerario non avendo vincitori di concorso in graduatorie vigenti immettere in ruolo;

Considerato che a seguito della riorganizzazione degli uffici avvenuta a decorrere dal 01/10/2015 l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno provvedere alla modifica della dotazione organica dell’Ente eliminando i posti vacanti ancora in essere che non intende ricoprire (allegato 1);

Preso atto che l'Amministrazione in considerazione del pensionamento dell'educatrice scolastica intende sopperire alla mancanza di organico che si verrà a determinare, accogliendo la domanda delle due dipendenti assunte in qualità di educatrici asilo nido con contratto part time al 50% e ampliando il loro orario di lavoro sino al 31 luglio 2016;

Preso atto, altresì, che l'Amministrazione in considerazione del pensionamento della collaboratrice scolastica, intende accogliere la domanda di ampliamento del part time della dipendente cat. B già attualmente in organico presso l'asilo nido con rapporto di lavoro a tempo parziale sino al 31 luglio 2016;

Considerato di valutare la possibilità di assumere con decorrenza 14/12/2015 a tempo determinato per motivi di necessità ed urgenza derivanti dal trasferimento per mobilità interna del responsabile del polizia locale ai servizi demografici;

Ritenuto pertanto di modificare il piano triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 estendendo il part time alle dipendenti che ne hanno fatto richiesta dal 01/12/2015 e sino al 31/07/2016 e di approvare il nuovo piano triennale del fabbisogno 2016 – 2018 (allegato 2) anche al fine della stesura del documento unico di programmazione;

Visti:

- il D.Lgs n.267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 83 del 07/06/2004, successivamente modificato ed integrato;

Visto il parere espresso dal Revisore dei conti;

D E L I B E R A

- 1) di approvare la modifica della dotazione organica con decorrenza 15/11/2015 prevedendo la soppressione dei posti vacanti che non s'intendono ricoprire (**allegato 1**);
- 2) di modificare il piano triennale di fabbisogno di personale 2015/2017 estendendo il part time alle dipendenti che ne hanno fatto richiesta e prevedendo l'assunzione a tempo determinato di un agente di polizia locale cat. C con decorrenza 14/12/2015 e contestualmente di approvare il nuovo piano triennale del fabbisogno 2016/2018 (**allegato 2**);
- 3) di approvare l'organigramma che rappresenta in forma schematica la struttura organizzativa dell'Ente (**allegato 3**);
- 4) di non procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- 5) di demandare al responsabile del settore organizzazione pianificazione controllo gli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente atto;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU aziendale;
- 7) di **allegare** il parere del Revisore dei Conti.

Visti i pareri favorevoli richiesti ed espressi dai responsabili dell'Ufficio organizzazione pianificazione e controllo in ordine alla regolarità tecnica ed Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

di approvare la suindicata deliberazione;

di comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

*di **allegare** alla presente i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000;*

di dichiarare con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del DLgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to TERZI CLAUDIO

IL SEGRETARIO
F.to VALLARIO AVV. DANIELA

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line sul sito www.comune.gonzaga.mn.it in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 D.Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO
F.to VALLARIO AVV. DANIELA

Copia conforme all'Originale, in carta libera, ad uso Amministrativo.

Gonzaga, li

IL SEGRETARIO
VALLARIO AVV. DANIELA

Il sottoscritto SEGRETARIO Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000);

() è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ senza reclami (art. 124 co. 1 D.Lgs. 267/2000);

(X) è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000);

() è stata comunicata al Prefetto (art. 135 D.Lgs. 267/2000);

- e' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 co. 3 D.Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li